

DELIBERA N. 142/04/CSP

**Esposti presentati dall'Associazione Lista Consumatori
nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana
S.p.a.
(Emittenti televisive Rai Due e Rai Tre)
per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22
febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 giugno 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il provvedimento recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 12 e 13 giugno 2004*", approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 7 aprile 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTI gli esposti a firma dell'Avv. Prof. Carlo Rienzi, in qualità di legale rappresentante della Lista Consumatori, pervenuti rispettivamente in data 8 giugno 2004 (prot. n. 305/EE/04/NA) e 9 giugno 2004 (prot. n. 306/EE/04/NA), nei quali viene richiesto l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ravvisabile, quanto al primo esposto, nel comportamento della troupe televisiva del Tg3 dell'8 giugno 2004, la quale si è rifiutata di procedere ad una intervista concordata con la lista denunciante, e, relativamente al secondo esposto, nel

comportamento omissivo di Rai Due, in ordine all'accesso e alla partecipazione ai programmi informativi della lista medesima;

RILEVATO che nel primo esposto, pervenuto in data 8 giugno 2004 (prot. n. 305/EE/04/NA), la richiesta di intervento, seppure indirizzata, fra i destinatari, alla concessionaria pubblica, è rivolta, contraddittoriamente, nella parte conclusiva, nei confronti di altra emittente televisiva, vale a dire "La7";

RITENUTA la genericità del contenuto del secondo esposto, pervenuto in data 9 giugno 2004 (prot. n. 306/EE/04/NA), con riferimento alla mancanza di una circostanziata indicazione del comportamento omissivo dell'emittente televisiva Rai Due, cui è riferibile la presunta violazione segnalata;

CONSIDERATO, altresì, che le doglianze del soggetto esponente hanno trovato debita considerazione nel contesto della delibera n. 139/04/CSP del 9 giugno 2004;

VISTI l'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e l'articolo 25, comma 5, della delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. di non doversi procedere, relativamente agli esposti sopra richiamati;
2. la trasmissione della presente delibera alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 10 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian